

APPENDICE C

COMITATO DEGLI STUDENTI

Articolo 1

Il Comitato è l'organo di governo degli studenti, il quale regola le attività da svolgere nell'Istituto.

Articolo 2

Ne fanno parte tutti i rappresentanti di classe eletti annualmente e, di diritto, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.

Articolo 3

I componenti del Comitato sono tenuti a prendere parte alle Assemblee in modo corretto e ordinato, proponendo e discutendo gli argomenti di dibattito. Qualora in una classe, entrambi i rappresentanti siano assenti, il capoclasse, o un altro studente, è autorizzato a prendere parte alle riunioni del Comitato con l'obbligo di riferire ai propri rappresentanti gli argomenti trattati e le decisioni prese. L'assemblea è valida quando c'è la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Articolo 4

All'interno del Comitato vengono eletti ogni anno: un presidente, un segretario, un cassiere.

Articolo 5

Le votazioni avvengono in modo pubblico per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 6

Il Comitato si riunisce all'interno dei locali scolastici in Via XXV Aprile n.86, durante o fuori le ore di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. L'autorizzazione può essere chiesta da uno degli organi del Comitato o da uno dei rappresentanti d'Istituto.

Articolo 7

Il Comitato degli Studenti propone nuove iniziative, organizza le assemblee mensili degli studenti e discute i problemi all'interno della comunità scolastica.

Articolo 8

L'autorizzazione di riunire l'assemblea mensile generale degli studenti può essere chiesta da un organo di governo del Comitato o dai rappresentanti d'Istituto, cinque giorni prima della data stabilita.